ALLEGATO A
PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

Il piano di gestione operativa individua le modalità e le procedure necessarie a garantire che le attività operative della discarica siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni del presente decreto e dell'autorizzazione.

Il piano riporta la descrizione di:

• modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento;

• procedure di accettazione dei rifiuti conferiti (controllo del formulario di identificazione, ispezione visiva dei rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento e analisi);

• piano di intervento per condizioni straordinarie quali: allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente;

1. <u>modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto</u>

I rifiuti inerti sono conferiti all'impianto da autocarri di varia portata.

I mezzi entrano nell'impianto attraverso il cancello di accesso; si effettua un controllo della documentazione; si effettua la pesatura del mezzo; il mezzo si avvia all'area di scarico.

Al fine di garantire un buon livello di sicurezza e al fine di limitare le emissioni originate dal transito dei mezzi sono stati previsti:

- un limite di velocità di 20 km/h all'interno dell'impianto;
- l'obbligo di rimuovere i teloni di copertura solo dopo aver raggiunto l'area di scarico.

2. <u>procedure di accettazione dei rifiuti conferiti</u>

E' vietato il conferimento in discarica per inerti di rifiuti che contengono le sostanze previste dalla tabella 1, allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente

25 ottobre 1999, n. 471, in concentrazioni superiori alle concentrazioni limite per i siti ad uso commerciale e industriale, ad esclusione dei PCB, come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, per i quali il limite fissato è 1 mg/kg.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica - stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

L'ammissibilità di un rifiuto all'impianto sarà verificata secondo la seguente procedura:

a) Caratterizzazione di base

Al produttore dei rifiuti sarà richiesto di effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica, in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno.

a1) Sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto, i seguenti rifiuti:

Codice	**Descrizione**	**Restrizioni**
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15 01 07	Imballaggi in vetro	
17 01 01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 03	Mattonelle e Ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17 02 02	Vetro	
17 05 04	Terra e rocce ***	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati
19 05 05	Vetro	

20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20 02 02	Terre e Rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17.09.04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(***) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01.04.13.

a2) Tutti gli altri rifiuti sono smaltiti in discarica per rifiuti inerti se soddisfano i seguenti requisiti:

1. sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del DMA 3 agosto 2005, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del suddetto decreto;
2. non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del suddetto decreto.

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ovvero si sospetti una contaminazione (o da un esame visivo o perchè se ne conosce l'origine), anche i rifiuti di cui alla tabella sopra riportata sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti. Se i rifiuti elencati sono contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metallo, amianto, plastica, sostanze chimiche in quantità tale da aumentare il rischio ambientale in misura tale da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa, essi non sono ammessi in una discarica per rifiuti inerti.

b) Verifica di conformità

I rifiuti giudicati ammissibili a seguito della caratterizzazione di base, sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di am-

missibilità previsti dal decreto 3 agosto 2005, con la medesima frequenza della caratterizzazione di base.

Sui rifiuti non generati regolarmente non deve essere effettuata la verifica di conformità.

c) Verifica in loco

Si effettua una verifica preliminarmente allo scarico (controllo visivo per accertare la presenza di elementi di cui non è ammesso il conferimento).

3. modalità e criteri di deposito

I rifiuti vengono scaricati nell'apposita area; dopodiché la macchina operatrice provvede alla stesura e compattazione dei rifiuti, per ridurre al minimo l'infiltrazione di acque meteoriche nel corpo della discarica.

L'abbancamento progressivo degli inerti dovrà avvenire mediante la realizzazione di ampi gradoni, sorretti da briglia di massi di ardesia con altezza fuori terra pari a circa ml 2,60 e da scarpate aventi pendenza pari a 30° al fine di operare in sicurezza sugli stessi con i mezzi meccanici indispensabili per attuare l'intervento.

I materiali in arrivo saranno opportunamente separati e accantonati secondo le provenienze e le caratteristiche volumetriche.

Essi saranno movimentati e compattati con idonei mezzi di cantiere mediante rullatura e vibratura durante la posa in opera, per garantire stabilità al corpo di discarica.

4. Sorveglianza e guardiania

Il personale della discarica si occuperà anche della sorveglianza, impedirà l'accesso agli estranei e lo scarico abusivo di rifiuti non ammissibili nell'impianto.

5. piano d'intervento in occasioni straordinarie

In caso di allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente, si farà riferimento ai piani di Emergenza interni all'organizzazione, redatti in conformità alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il tecnico incaricato